



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 691 del 07/06/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 603 del 08/06/2022

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: Lavori Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina- Delibera CIPE 26/2016 – “Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS. PP. 136, 137, 138, 139 e 139a ricadenti nel territorio dei comuni di Raccuja, Ucria e Floresta”

IMPORTO COMPLESSIVO: € 700.000,00

CUP: B77H17000460001

CIG: 8781185F16

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- **Che** con delibera CIPE n° 26/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **Che** con Determinazione a contrarre n. 1129 del 25/11/2020 e 535 del 01/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo, lo schema della lettera d'invito, disciplinare di gara e disciplinare telematico relativi all'appalto in oggetto e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **Che** con sorteggio pubblico del giorno 27/05/2021 sono stati individuati n. 10 operatori economici tra quelli che avevano manifestato interesse a partecipare, giusto avviso pubblicato il giorno 22/02/2021;
- **Che** è stata richiesta offerta sul portale dell'Ente, mediante posta elettronica certificata, a n. 10 Operatori economici;
- **Che** entro il termine specificato nella lettera d'invito, delle ore 9.30 del 19/07/2021, sono pervenuti n. 02 plichi telematici delle Ditte invitate;

Visto il verbale di gara del 19/07/2021, comprendente gli allegati, pubblicato sul sito dell'Ente alla voce “Bandi di gara”, che propone l'aggiudicazione dei lavori in oggetto;

Considerato che la migliore offerta inferiore alla soglia anomalia, pari al 37,9838%, è risulta essere quella del Consorzio Stabile Progettisti Costruttori;

Viste:

- la determinazione dirigenziale n. 968 del 7 settembre 2021, con la quale è stata aggiudicata al Consorzio Stabile Progettisti Costruttori con sede in Maletto (CT) Via Gandhi, P.I. 050092830875, la gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto;
- l'informazione antimafia interdittiva ex art.li 84, 91 e 94, emessa il 5 novembre 2021 dal Prefetto di Catania nei confronti del Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori, con sede in Maletto, via Gandhi, s.n.c.;
- la determinazione dirigenziale n. 1484 del 14 dicembre 2021 con la quale l'aggiudicazione anzidetta è stata revocata in quanto Sussistenza di interdittiva antimafia (artt. 67 e segg. D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- la determinazione dirigenziale n. 1607 del 31 dicembre 2021 con la quale è stata approvata la proposta di nuova aggiudicazione al RTI costituendo G.F. Costruzioni - Cosedil S. p. A., assunzione impegno di spesa e approvazione Nuovo Q.T.E. post gara;
- l'ordinanza del Tribunale di Catania – Ufficio Misure di Prevenzione – del 16 marzo 2022, con la quale è stato disposto il controllo giudiziario, ai sensi dell'art. 34 *bis*, del D.Lgs. n. 159/2011, del "Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori";
- l'ordinanza del C.G.A.R.S. n. 126 del 7 aprile 2022, con la quale, il Giudice d'appello, visto il ricorso proposto dal Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori e da S.C. S. Costruzioni Edili s. r. l., Caruso Rita Ditta, Centro Edile Longhitano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, avverso l'ordinanza del T.A.R. Catania n. 89/2022 - con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'interdittiva antimafia del Prefetto di Catania del 5 novembre 2021 – e vista la nota depositata il 2 aprile 2022, con la quale l'appellante ha attestato che le esigenze cautelari erano venute meno a seguito dei provvedimenti adottati dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione, ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse manifestata dall'appellante;
- la nota del Consorzio Stabile Progettisti Costruttori del 24/03/2022 acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 9824/22 del 25/03/2022 con la quale è fatta istanza di revoca dell'aggiudicazione con D. D. 1484 del 14/12/2021;
- la nota del 9 maggio 2022, uscita prot. 14896/22 del 09/05/2022 con la quale è stato dato avviso al costituendo RTI G.F. Costruzioni – Cosedil S. p. A. dell'avvio del procedimento di revoca in autotutela della determinazione n. 1607 del 31 dicembre 2021;
- la nota entrata prot. 15978/22 del 17/05/2022 della G.F. Costruzioni s.r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo RTI con Cosedil S. p. A. , con la quale ha argomentato e invitato questo Ente: a) *a prendere atto della presente nota e, per l'effetto, ad archiviare il procedimento di revoca in autotutela dell'aggiudicazione disposta in favore dell'istante; b) a procedere, senza ulteriore indugio, con l'adozione degli atti propedeutici alla sottoscrizione del contratto d'appalto con l'esponente.*

Visto

- l'art. 34 *bis*, commi 6° e 7° del D.Lgs. n. 159/2011, secondo il quale:
"6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale (...)accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.
*7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo **sospende** il termine di cui all'articolo 92, comma 2, nonché gli effetti di cui all'articolo 94 (...)"*

Considerato

- che nella su citata ordinanza del 16 marzo 2022, il Tribunale di Catania - Ufficio Misure di Prevenzione, ha precisato che:

“In particolare, mentre nel caso dell’art. 34 bis comma 1, la valutazione del pre-requisito del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose (...) è riservata in via esclusiva al giudice della prevenzione (...) nel caso previsto dal comma 6, tale valutazione deve tenere conto del provvedimento preventivo di natura amministrativa.

*In tale ultimo caso, dunque, la cognizione del giudice investito della richiesta di controllo giudiziario volontario non comprende anche il pre-requisito della sussistenza del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose (...) **non potendosi prescindere dall’accertamento già svolto al riguardo in ambito amministrativo** (...). Solo in questi termini può evitarsi che la richiesta dell’impresa si tramuti in un sindacato del Tribunale di prevenzione sulla correttezza (nel merito) dei presupposti di fatto già valutati dall’autorità prefettizia.”* (ivi, pag. 5);

- che, pertanto, il succitato provvedimento del Giudice penale che dispone l’amministrazione giudiziaria non pone in discussione l’interdittiva prefettizia;
- che *“A fronte della richiesta volontaria avanzata ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, il giudice della prevenzione **non** deve “sindacare” il contenuto della misura prefettizia, ma deve limitarsi a verificare, proceduralmente, che la stessa sia stata impugnata in sede amministrativa, e a verificare se il libero svolgimento dell’attività economica possa determinare in favore dei soggetti indicati nel comma 1 un’agevolazione a carattere occasionale e comunque di consistenza inidonea a legittimare l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, e se sussista la concreta possibilità che l’impresa, in forza delle specifiche misure e prescrizioni applicate dal provvedimento di controllo giudiziario, possa riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose. La verifica dell’occasionalità dell’infiltrazione mafiosa, pertanto, (...) **deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l’emendabilità della situazione rilevata**, mediante gli strumenti di controllo previsti dall’art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, ivi compresi gli obblighi informativi e gestionali previsti dal comma 3 della disposizione in esame (...).”* (Cassazione penale sez. I, 20/12/2021, n.4052; Diritto & Giustizia 2022);
- che la Corte di Cassazione Penale si è così espressa nella sentenza n. 22889, emessa dalla IV Sez. il 4 aprile 2019: *“Conclusivamente ritiene il Collegio che l’accoglimento della richiesta di controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6 cit. (...) **determina** l’attivazione degli obblighi connessi al controllo giudiziario e **la mera sospensione** (e non già nell’annullamento ovvero la revoca) **della interdittiva prefettizia**, effetti caducatori, questi ultimi, che possono prodursi solo nella competente sede amministrativa, secondo una precisa scelta del legislatore che ribadisce la natura provvisoria dell’applicazione dell’istituto e funzionale a ridimensionarne gli effetti, nelle more della definitiva decisione amministrativa sulla misura interdittiva applicata dal prefetto, che ne costituisce il presupposto.”;*
- che il provvedimento di ammissione all’amministrazione giudiziaria, dunque, non esplica, quindi, alcun effetto retroattivo sull’interdittiva prefettizia, ma si limita soltanto a sospenderne gli effetti per il futuro;
- che il provvedimento ex art. 34 bis, comma 6 del D.Lgs. n., 159/2011 operi per il futuro è stato confermato anche dalla sentenza della seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 16105 del 16 marzo, nella quale è stato così statuito: *“sebbene il procedimento in sede di prevenzione abbia una propria autonomia sotto il profilo decisionale in quanto il Tribunale può accogliere la richiesta solo “ove ne ricorrano i presupposti” e **non può occuparsi della “legittimità” dell’interdittiva antimafia e cioè della correttezza dell’impianto che la sorregge, sindacato quest’ultimo rimesso in via esclusiva al Prefetto ed al “giudice” amministrativo**, è comunque evidente che, nell’ambito di un corretto riparto di giurisdizione, il legislatore attraverso l’istituto in esame non ha voluto riconoscere al privato uno strumento alternativo al ricorso in sede amministrativa attraverso il quale dolersi delle valutazioni del Prefetto: da qui la conseguenza che ci si trova in presenza di una situazione di prosecuzione “controllata” dell’attività di impresa mediante l’adozione di provvedimenti utili a **neutralizzare per il futuro** i pericoli di infiltrazione e di condizionamento alla base dell’interdittiva e previa sospensione degli effetti di quest’ultima e che non può certo avere la conseguenza di vanificare un’interdittiva ormai definitiva sospendendone di fatto tutti gli effetti e configurandosi, nella sostanza, come uno strumento alternativo di impugnazione.*

Ritenuto

- che secondo il Giudice Amministrativo il provvedimento ex art. 34 bis D.Lgs. n. 159/2011 del Giudice penale non incide sull'interdittiva antimafia;
- che a tal riguardo il T.A.R. Napoli si è così espresso:
*"3.3.1. Questa Sezione ha ancora di recente ribadito in via generale che, una volta colpita da informazione antimafia interdittiva, l'avvenuta perdita della capacità dell'impresa non è destinata a venir meno per la circostanza che essa sia stata successivamente ammessa al controllo giudiziario, che **non può produrre effetti retroattivi** (cfr. la sentenza del 28/10/2021 n. 6792).
In tal senso, come già ravvisato in sede cautelare, "l'impugnato diniego alla reintroduzione della società ricorrente quale designata per l'esecuzione dei lavori appare validamente sorretto dall'inidoneità a produrre effetti retroattivi dell'ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2001, la quale è intervenuta successivamente alla informativa antimafia interdittiva che aveva determinato la sostituzione dell'impresa" (ordinanza dell'8/9/2021 n. 1508).
Invero, la misura del controllo giudiziario sospende temporaneamente gli effetti dell'interdittiva, **senza eliminare retroattivamente gli effetti nel frattempo prodotti dall'interdittiva stessa.**" (TAR Napoli, 1ª Sez. 15 dicembre 2021 n. 8011);*
- che la pronunzia anzidetta è stata confermata dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4065, pronunziata dalla 7ª Sez. il 23 maggio 2022;
- che, anche la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2847 del 14 aprile 2022, ha confermato quello che è ormai un orientamento costante in materia, quando ha affermato che : *Il Collegio ritiene che che l'ammissione di impresa attinta da informazione antimafia interdittiva al controllo giudiziario di cui all'art. 34 – bis) d.lgs. n.159 del 2011 non abbia effetti sul (provvedimento di) esclusione dalla procedura di gara cui la stessa abbia partecipato prima che venisse adottato il provvedimento interdittivo e dalla quale in ragione di questo sia stata esclusa. (...). In conclusione, l'ammissione (o anche la sola richiesta di ammissione)al controllo giudiziario delle attività economiche e dell'azienda di cui all'art. 34 – bis) d.lgs. n. 159 del 2011 **non ha conseguenze sui provvedimenti di esclusione che siano stati adottati ai sensi dell'art. 80, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, i cui effetti contestualmente si producono e si esauriscono in maniera definitiva nell'ambito della procedura di gara, di modo che non v'è possibilità di un ritorno indietro per via della predetta ammissione;***
- che Il T.A.R. Lazio, Roma, con sentenza n. 3054, pronunziata dalla IV Sez. il 16 marzo 2022, ha confermato che il provvedimento ex art. 34 bis D.Lgs. n. 259/2001 non possiede efficacia retroattiva e non incide, pertanto, sull'interdittiva antimafia;
- Che , per quanto sopra, il Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori, al momento della determinazione di revoca dell'aggiudicazione, aveva perduto il requisito di partecipazione, per effetto del surrichiamato provvedimento del Prefetto di Catania;
- Che i requisiti di partecipazione devono essere posseduti, senza soluzione di continuità dal momento di presentazione della domanda di partecipazione all'aggiudicazione e per tutta la fase dell'esecuzione, qualora l'impresa sia aggiudicataria dell'appalto (Cons. Di Stato, sez. V, 14/04/2020, n. 2397);
- che, difatti: *"Il principio della necessaria continuità del possesso dei requisiti di partecipazione (inclusa, quindi, l'assenza di illeciti professionali) durante tutto l'andamento della gara rende irrilevanti i mutamenti favorevoli alla concorrente laddove, medio tempore, verificatisi, abbiano fatto eventualmente venire meno le condizioni ostative presenti al momento dell'apertura del procedimento con la presentazione delle offerte."*(T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 02/08/2021, n.9121; Foro Amministrativo (II) 2021, 7-08, 1197);
- che, in precedenza, il Consiglio di Stato si era così espresso: *"I requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati di una gara pubblica non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità* (Cons. di Stato sez. V, 17/04/2020, n.2443; Foro Amm. (II) 2020, 4, 809);
- che anche la già richiamata sentenza n. 3054/2022 del TAR Lazio ha affermato che i provvedimenti di

revoca ed esclusione a fronte dell'interdittiva antimafia devono porsi come conseguenza obbligata del principio generale secondo cui i requisiti di partecipazione devono permanere in capo ai concorrenti durante tutta la procedura di gara;

- che l'interdittiva antimafia è sopravvenuta prima della stipula del contratto di appalto;
- che l'interdittiva anzidetta non è stata posta nel nulla, ma ha solo cessato di esplicare i propri effetti a partire dal 16 marzo 2022, data del deposito in cancelleria del provvedimento del Tribunale Penale;
- che, di conseguenza, il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione giusta Determinazione Dirigenziale n. 1484 del 14/12/2021 al Consorzio Stabile Progettisti Costruttori con sede in Maletto (CT) – Via Gandhi – P.I. 050092830875, dell'appalto dei lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 136, 137, 138, 139 e 139a ricadenti nel territorio dei Comuni di Raccuja, Ucria e Floresta". Importo complessivo di € 700.000,00. CUP: B77H17000460001 – CIG: 8781185F16, è pienamente legittimo, come è, del pari, legittima la determina dirigenziale n. 1607/2021 del Dirigente della III Dir. di aggiudicazione al Costituendo RTI G. F. Costruzioni s. r. l. - Cosedil S. p. A. , atteso che, nel momento in cui i provvedimenti anzidetti sono stati adottati, l'interdittiva antimafia era efficace;

Ritenuto:

- che ai sensi dell'art. 32, comma 8° del D.Lgs. n. 50/216, la stipula del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni da quando l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- che bisogna, pertanto, procedere alla stipula del contratto di appalto;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO il Codice dei contratti pubblici ([Decreto Legislativo n. 50/2016](#) e ss.mm.ii.);

VISTO il Codice Antimafia ([Decreto Legislativo n. 159/2011](#) e ss.mm.ii.);

VISTO il vigente Statuto di questo Ente;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il regolamento sui controlli interni;

DATO ATTO dell'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PROPONE

ARCHIVIARE il procedimento di revoca in autotutela avviato con nota prot. del 9 maggio 2022, uscita prot. 14896/22 del 09/05/2022;

CONFERMARE la determina n. 1607 del 31 dicembre 2021, con la quale l'appalto dei lavori Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina- Delibera CIPE 26/2016 – “Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 136, 137, 138, 139 e 139^a ricadenti nel territorio dei comuni di Raccuja, Ucria e Floresta”. CUP: B77H17000460001 CIG: 8781185F16 Importo lavori a base d'asta: € 515.000,00 Oneri sicurezza: € 33.712,19 APPROVAZIONE PROPOSTA DI NUOVA AGGIUDICAZIONE - AGGIUDICAZIONE AL RTI costituendo G. F. Costruzioni s.r.l. - Cosedil S.p.A.- SSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA e APPROVAZIONE NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA è stato aggiudicato al RTI costituendo G. F. Costruzioni s.r.l. - Cosedil S.p.A.;

PROCEDERE alla stipula del contratto di appalto dei lavori Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina- Delibera CIPE 26/2016 – “Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 136, 137, 138, 139 e 139^a ricadenti nel territorio dei comuni di Raccuja, Ucria e Floresta”. CUP: B77H17000460001 CIG: 8781185F16 Importo lavori a base d'asta: € 515.000,00 Oneri sicurezza: € 33.712,19;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DARE ATTO di aver preso visione del “Codice di comportamento” e che non sussiste “Conflitto d'interessi” in

capo al sottoscritto;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

TRASMETTERE il presente provvedimento agli interessati.

IL RUP
(Dott. Biagio Privitera)

LA DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

ARCHIVIARE il procedimento di revoca in autotutela avviato con nota prot. del 9 maggio 2022, uscita prot. 14896/22 del 09/05/2022;

CONFERMARE la determina n. 1607 del 31 dicembre 2021, con la quale l'appalto dei lavori Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina- Delibera CIPE 26/2016 – “Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 136, 137, 138, 139 e 139^a ricadenti nel territorio dei comuni di Raccuja, Ucria e Floresta”. CUP: B77H17000460001 CIG: 8781185F16 Importo lavori a base d'asta: € 515.000,00 Oneri sicurezza: € 33.712,19 APPROVAZIONE PROPOSTA DI NUOVA AGGIUDICAZIONE - AGGIUDICAZIONE AL RTI costituendo G. F. Costruzioni s.r.l. - Cosedil S.p.A.- SSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA e APPROVAZIONE NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA è stato aggiudicato al RTI costituendo G. F. Costruzioni s.r.l. - Cosedil S.p.A.;

PROCEDERE alla stipula del contratto di appalto dei lavori Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina- Delibera CIPE 26/2016 – “Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 136, 137, 138, 139 e 139^a ricadenti nel territorio dei comuni di Raccuja, Ucria e Floresta”. CUP: B77H17000460001 CIG: 8781185F16 Importo lavori a base d'asta: € 515.000,00 Oneri sicurezza: € 33.712,19;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DARE ATTO di aver preso visione del “Codice di comportamento” e che non sussiste “Conflitto d'interessi” in capo al sottoscritto;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

TRASMETTERE il presente provvedimento agli interessati.

LA DIRIGENTE REGGENTE
(Ing. Anna CHIOFALO)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

LA DIRIGENTE REGGENTE
(Ing. Anna CHIOFALO)